



28.10.2015

---

# Revisione totale dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

## Rapporto esplicativo

---

### 1. Situazione attuale

L'ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica<sup>1</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, si applica agli apparecchi e agli impianti fissi elettrici che possono provocare o subire interferenze elettromagnetiche. Disciplina l'immissione in commercio di apparecchi, la messa in servizio di impianti fissi e il loro controllo nonché il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità e traspone nel diritto svizzero la direttiva europea 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva CEM)<sup>2</sup>. Poiché recepiscono le norme europee, le disposizioni applicabili in Svizzera possono essere considerate equivalenti a quelle della legislazione europea ai sensi dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 21 giugno 1999 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)<sup>3</sup>, in particolare al capitolo dedicato agli apparecchi elettrici.

La direttiva 2004/108/CE sarà abrogata il 20 aprile 2016 per essere sostituita dalla direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)<sup>4</sup>. Per continuare a garantire l'equivalenza con la legislazione dell'UE, l'OCEM deve essere adeguata alla nuova direttiva.

### 2. Adeguamento dell'OCEM alla direttiva 2014/30/UE

#### 2.1 Nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti

A vent'anni dall'introduzione del principio del «nuovo approccio» (*New Approach*), che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo, si è constatata la necessità di migliorare l'attuazione delle normative basate su di esso. In effetti, il contesto legislativo è diventato sempre più complesso e succede spesso che allo stesso prodotto si applichino contemporaneamente diverse prescrizioni. Più queste prescrizioni sono eterogenee, più gli operatori economici e le autorità hanno difficoltà ad applicarle in modo corretto. Per ovviare a queste difficoltà sul piano orizzontale, l'UE ha adottato un nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (il cosiddetto *New Legislative Framework*, NLF)<sup>5</sup>, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, che

---

<sup>1</sup> RS 734.5

<sup>2</sup> Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24

<sup>3</sup> RS 0.946.526.81

<sup>4</sup> Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), GU UE L 153 del 29.03.2014, pag. 79

<sup>5</sup> Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e Decisione N. 768//2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

mira a rafforzare le prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e i meccanismi per la loro attuazione e a garantire una maggiore coerenza tra i diversi settori economici.

L'NLF stabilisce requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato e garantisce al contempo un quadro normativo uniforme (ad es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli operatori economici (pari diritti e doveri). L'intera legislazione europea sui prodotti verrà adeguata al nuovo quadro legislativo. Nell'ambito del cosiddetto «*Alignment Package*» sono già state riviste otto direttive europee, che entreranno in vigore nel loro nuovo tenore il 20 aprile 2016 (cfr. tabella al cap. 2.3).

I principali adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti applicabili agli organismi di valutazione della conformità e i principi fondamentali della vigilanza del mercato.

L'NLF fornisce definizioni giuridiche armonizzate per concetti che nel regime del «nuovo approccio» venivano definiti in maniera diversa da una direttiva settoriale all'altra. D'ora innanzi un determinato termine avrà lo stesso significato per tutto il mercato dell'UE.

Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposizione sul mercato e nell'immissione in commercio gli operatori economici dovranno agire con responsabilità e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Inoltre, verranno loro attribuiti diritti e obblighi differenziati in funzione del ruolo che rivestono nel processo di fornitura e distribuzione.

L'NLF fissa nuovi requisiti per gli organismi di valutazione della conformità che assicurano un livello qualitativo uniforme per quanto riguarda la valutazione della conformità.

Infine, nell'ambito della vigilanza del mercato l'NLF definisce i requisiti minimi a livello orizzontale per gli Stati membri che, come già in passato, dispongono delle competenze e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste clausole di salvaguardia, analogamente alle prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nell'NLF, che prevede inoltre l'introduzione di nuovi meccanismi di comunicazione per migliorare la collaborazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

## **2.2 Conseguenze per la Svizzera**

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) precisa prima di tutto che le prescrizioni tecniche devono essere elaborate in modo da risultare compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali allo scopo di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14). L'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)<sup>6</sup> copre 20 settori di prodotti indicandone le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'MRA vengono sottoposti a una valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo.

Le otto direttive dell'*Alignment Package* rientrano nel campo di applicazione dell'MRA. Per garantire l'equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera dopo il 20 aprile 2016, vanno adeguate per tempo le pertinenti ordinanze svizzere e i capitoli pertinenti dell'MRA devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell'entrata in vigore delle direttive UE riviste, tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell'MRA dovranno essere notificati nuovamente alla Commissione europea.

## **2.3 Ordinanze toccate dalla modifica**

---

<sup>6</sup> RS 0.946.526.81

L'adeguamento riguarda le nove ordinanze settoriali elencate di seguito. Per questioni di semplicità sono menzionate unicamente le nuove direttive che sono state oggetto di modifiche:

Ordinanza	Direttiva	Capitolo MRA	Ufficio competente
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RS 819.122)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (RS 819.121)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RS 734.6)	2014/34/EU	8, Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	UFE
Ordinanza sui prodotti elettrici e bassa tensione (RS 734.26)	2014/35/EU	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFE
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5)	2014/30/EU	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFCEM
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)	2014/32/EU	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)	2014/31/EU	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (RS 819.13)	2014/33/EU	17, Ascensori	SECO/ABPS
Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411)	2014/28/UE	20, Esplosivi per uso civile	FEDPOL

### 3. Principali modifiche che interessano l'OCEM

Per gli attori del mercato sono stati introdotti due nuovi obblighi: quelli in caso di individuazione di una non conformità (art. 18 e 19) e quelli in materia di identificazione (art. 16).

In una procedura di valutazione della conformità che coinvolge un organismo di valutazione della conformità (allegato 3) quest'ultimo soggiace anch'esso a nuovi obblighi concernenti il controllo e l'informazione. In questa procedura, facoltativa, il fabbricante ha l'obbligo di informare l'organismo consultato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue apparecchiature.

Il presente progetto di revisione dell'OCEM non contiene tutte le modifiche apportate alla direttiva CEM: dal 2012 le disposizioni sulla designazione di organismi di valutazione della conformità e gli obblighi di questi ultimi figurano nell'ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD)<sup>7</sup>.

### 4. Commento ai singoli articoli

#### Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

<sup>7</sup> RS 946.512

La portata dell'ordinanza non ha subito modifiche rispetto alla versione vigente. Il testo si applica tuttora alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettriche, alla loro immissione in commercio e al loro utilizzo. Disciplina inoltre i controlli delle apparecchiature e il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità.

## Art. 2: Definizioni

È stato introdotto un nuovo termine «apparecchiature» (lett. a), ripreso dalla direttiva europea, che raggruppa sia gli apparecchi che gli impianti fissi.

Alcune definizioni sono oggetto di lievi adeguamenti formali (lett. b, c, d, g, j) e ne sono state introdotte di nuove, sempre in sintonia con quelle contenute nella direttiva europea: gli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore; lett. k–o), l'immunità (lett. e) e il marchio di conformità (lett. p). Nuove sono anche le definizioni di offerta (lett. f) e di messa in servizio (lett. i), che corrispondono peraltro a quelle valide per gli impianti di telecomunicazione. Il parallelismo tra i due ambiti appare sensato in quanto gli operatori attivi in un settore lo sono spesso anche nell'altro. Inoltre, l'UFCOM è l'autorità di esecuzione sia per l'OCEM sia per l'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT<sup>8</sup>).

L'espressione «immissione in commercio» contenuta nell'ordinanza attuale è sostituita da «messa a disposizione sul mercato» (lett. g) che indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un apparecchio e ingloba tutte le messe a disposizione sul mercato, ossia la prima e quelle successive. Il concetto di immissione in commercio viene comunque mantenuto ma, come nell'UE, sta a indicare la prima messa a disposizione sul mercato (lett. h) e sarà effettuata dai fabbricanti o dagli importatori svizzeri e non dai distributori. Questa definizione corrisponde a quella della direttiva UE, con l'unica differenza che la messa a disposizione sul mercato svizzero comprende anche la fornitura di un apparecchio nuovo al di fuori di un'attività commerciale. Pertanto, i venditori occasionali sui siti Internet ricardo.ch, tutti.ch ecc. che mettono sul mercato prodotti in grado di provocare perturbazioni rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza, mentre sono esclusi da quello della direttiva CEM (cfr. Guida blu a pag. 20<sup>9</sup>). Va detto inoltre che il campo d'applicazione della nuova definizione è identico a quello della definizione attuale, che ha dato buone prove nella pratica. Da ultimo, visto che si tratta di un settore non armonizzato in seno all'UE, è ammesso un disciplinamento nazionale. La differenza tra le due definizioni non dovrebbe quindi causare problemi in sede di riconoscimento dell'equivalenza della legislazione svizzera con quella europea.

Allo scopo di contemplare tutte le fattispecie, l'importazione di apparecchi destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio (cpv. 2). L'offerta di un apparecchio (cpv. 3) è equiparata a una messa a disposizione sul mercato (cfr. art. 3 lett. d n. 4 LOTC).

L'importazione di un apparecchio usato è equiparata all'immissione in commercio di un apparecchio nuovo salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un apparecchio nuovo identico (cpv. 4).

Lo status di un operatore economico può cambiare se l'apparecchiatura è venduta con il nome o il marchio dell'operatore stesso (lett. a) oppure se viene modificata da quest'ultimo. In questi casi, l'importatore o il distributore è equiparato al fabbricante e deve assumere gli obblighi supplementari che ne derivano (cpv. 5).

La riparazione di un'apparecchiatura, che dev'essere effettuata secondo determinate regole (cfr. art. 21 cpv. 4), è equiparata all'utilizzazione (cpv. 6).

## Art. 3: Eccezioni

---

<sup>8</sup> RS 784.101.2

<sup>9</sup> Consultabile all'indirizzo Internet <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11502>

L'ordinanza non si applica ai kit di valutazione per professionisti destinati ad essere utilizzati esclusivamente in strutture di ricerca e di sviluppo. Queste condizioni sono cumulative. Per tutte le altre apparecchiature elettriche che producono campi elettromagnetici non vi sono cambiamenti rispetto alla situazione attuale.

#### Art. 4: Requisiti essenziali

I requisiti essenziali non hanno subito modifiche ma la loro formulazione è stata adeguata: un'apparecchiatura non deve produrre un livello troppo elevato di interferenze (emissioni elettromagnetiche) e dev'essere in grado di funzionare nonostante un certo livello di interferenze (immunità).

Le disposizioni degli attuali capoversi 2 e 3 concernenti gli impianti fissi sono state spostate al capitolo 3 (impianti fissi).

#### Art. 5: Norme tecniche

Questo articolo non è stato modificato. L'UFCOM definisce tuttora le norme tecniche che, se rispettate dal fabbricante, lasciano supporre che i requisiti essenziali della presente ordinanza sono soddisfatti (principio del «nuovo approccio»). L'articolo precisa inoltre che l'UFCOM può anche elaborare norme tecniche.

#### Art. 6: Adempimento dei requisiti essenziali per le apparecchiature

Il principio è rimasto invariato, nonostante la formulazione sia stata adeguata: per le apparecchiature fabbricate secondo le norme designate (nell'UE: norme armonizzate) si presume la conformità ai requisiti essenziali disciplinati da queste norme. L'applicazione di norme armonizzate non è obbligatoria.

Come già è il caso, se una norma tecnica viene modificata l'UFCOM determina, basandosi sulle comunicazioni della Commissione europea, la data dalla quale la versione precedente non è più valida.

#### Art. 7: Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

Anche se l'articolo non ha subito modifiche materiali, il capoverso 2 è stato riformulato per armonizzarlo alla disposizione corrispondente dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione<sup>10</sup>.

### Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi apparecchi

#### Sezione 1: Condizioni generali

##### Art. 8:

Analogamente alla legislazione attuale, gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano tutte le disposizioni applicabili della presente ordinanza. Questo requisito vale per tutti gli operatori economici, i cui obblighi variano a seconda della posizione che occupano nella catena di fornitura.

L'esigenza di conformità alle disposizioni dell'ordinanza poggia sull'ipotesi secondo cui gli apparecchi sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente ai fini previsti. Non è infatti possibile esigere dal fabbricante di garantire la conformità dei suoi apparecchi in tutti i casi, ossia anche se questi non sono installati o sottoposti a manutenzione conformemente alle sue istruzioni o se sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. Il controllo della conformità effettuato dall'autorità di sorveglianza si basa sulle indicazioni fornite dal fabbricante.

#### Sezione 2: Apparecchi

---

<sup>10</sup> RS 784.101.2

#### Art. 9: Procedure di valutazione della conformità

Analogamente a oggi, il fabbricante può scegliere tra due procedure di valutazione della conformità, ossia:

- il controllo interno della produzione (allegato 2), e
- l'esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione (allegato 3).

La prima ha subito lievi modifiche, mentre la seconda è stata completamente rivista e fa appello a un organismo di valutazione della conformità. Spiegazioni più dettagliate sono contenute nel commento degli allegati corrispondenti. Va tenuto presente che il fabbricante può scegliere di limitare l'applicazione della procedura di cui all'allegato 3 ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che gli altri aspetti dei requisiti essenziali siano coperti dalla procedura di cui all'allegato 2.

#### Art. 10: Documentazione tecnica

L'articolo definisce ora chiaramente lo scopo della documentazione tecnica, che deve permettere la valutazione della conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali (cpv. 1 lett. a) e dimostrarne la conformità a detti requisiti (cpv. 1 lett. b). Precisa il momento in cui dev'essere allestita e aggiornata (cpv. 1) e gli aspetti che il fabbricante deve considerare al momento in cui la redige (cpv. 2 e 3).

Il suo contenuto è stato completato per armonizzarlo alle altre legislazioni settoriali. La documentazione deve ora contenere almeno i disegni di progettazione e produzione (comprese le spiegazioni), un elenco delle norme pertinenti applicate nonché i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e dei controlli effettuati. Le relazioni sulle prove effettuate corrispondono alla prova della conformità richiesta attualmente.

La dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali (procedura di controllo dell'organismo di valutazione della conformità; allegato 2 dell'ordinanza attualmente vigente) non deve più figurare obbligatoriamente nella documentazione tecnica.

È stata riformulata la regolamentazione in merito alla lingua della documentazione tecnica: le lingue ufficiali o l'inglese non sono più obbligatorie e può quindi essere utilizzata un'altra lingua, a condizione che sia compresa dall'UFCOM. Se ciò non dovesse essere il caso, può essere richiesta una traduzione integrale o parziale della documentazione.

#### Art. 11: Dichiarazione di conformità

La principale modifica consiste nella definizione del contenuto della dichiarazione di conformità che figura all'allegato 4.

#### Art. 12: Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

Le due modifiche rispetto alla disposizione attuale risiedono nella data a partire dalla quale decorre il termine di conservazione (10 anni, invariato) e nella restrizione della cerchia soggetta a tale obbligo (sono esentati i distributori).

#### Art. 13: Marchio di conformità, informazioni d'identificazione e rintracciabilità

La principale modifica consiste nell'introduzione del marchio di conformità svizzero («CH»); il marchio «CE» è riconosciuto equivalente, cfr. allegato 1), delle regole relative alla sua apposizione (il marchio dev'essere visibile, leggibile e indelebile, cfr. commento dell'allegato 1). Questa modifica non dovrebbe porre problemi, dato che la stragrande maggioranza degli apparecchi reca già il marchio di

conformità CE che, come sopra indicato, sarà ammesso. La scelta del marchio di conformità si ripercuote sulla dichiarazione di conformità: se si utilizza il marchio CE, la dichiarazione di conformità dovrà essere redatta secondo il modello europeo (cfr. allegato 4).

Viene inoltre precisato che le informazioni relative all'identificazione, che in linea di massima devono figurare sull'apparecchio, possono essere riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio, se le dimensioni o la natura di quest'ultimo non lo permettono (ad es. dispositivi medici impiantabili).

Per quanto riguarda le informazioni relative alla rintracciabilità, l'indirizzo postale del fabbricante deve ormai figurare sull'apparecchio, o se ciò non fosse possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, l'obbligo incombe all'importatore. Viene inoltre precisato che l'indirizzo da indicare dev'essere un indirizzo postale.

#### Art. 14: Altre informazioni

Questa disposizione è stata oggetto solo di modifiche formali. Precisa inoltre che le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per l'utilizzatore finale.

#### Sezione 3: Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso

##### Art. 15

Le regole applicabili a questi apparecchi sono state esplicitate. Gli apparecchi disponibili in commercio e destinati ad essere incorporati in un impianto fisso (ad es. i diversi elementi di un impianto fotovoltaico) soggiacciono allo stesso regime degli apparecchi elettrici. Invece, gli apparecchi previsti per essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato, non sono sottoposti alla maggior parte delle disposizioni applicabili agli apparecchi elettrici, segnatamente ai requisiti essenziali. Solo l'impianto fisso dovrà infatti rispettare, una volta montato, i requisiti essenziali e le altre disposizioni applicabili.

#### Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici

La maggior parte degli obblighi cui soggiacciono i diversi operatori economici figurano già nelle disposizioni tematiche pertinenti (procedura di valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità ecc.). Onde prevenire doppi e rischi d'incoerenze interne all'ordinanza, in questa sezione sono definiti solo gli obblighi non contemplati altrove. Nella presente ordinanza, si è deciso di procedere diversamente da quanto è stato fatto nella direttiva UE e di non ripetere o riepilogare tutti gli obblighi dei vari operatori economici. Sarà tuttavia pubblicato un riassunto di questi obblighi nelle nuove linee guida dell'UFCOM, che saranno pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale.

In linea generale, gli obblighi degli operatori economici derivano direttamente dall'NLF e corrispondono in ampia misura agli obblighi attuali.

Rispetto alla situazione attuale, la principale modifica concerne l'insieme degli operatori e consiste nell'obbligo, posto loro, qualora individuassero una non conformità, di:

- prendere le misure correttive necessarie, e
- informare l'UFCOM se la non conformità può presentare un rischio (art. 18).

#### Art. 16: Obbligo d'identificazione

Su richiesta dell'UFCOM gli operatori economici devono comunicare l'identità degli operatori economici che hanno fornito loro un impianto di telecomunicazione e di quelli ai quali ne hanno fornito uno. Queste informazioni devono poter essere presentate durante un periodo di dieci anni.

#### Art. 17: Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio

Gli importatori e i distributori devono adottare le misure necessarie affinché il trasporto e lo stoccaggio degli apparecchi non pregiudichi in alcun modo la loro conformità (ad es. condizioni di umidità alle quali gli apparecchi sono conservati, precauzioni nel carico e nello scarico degli apparecchi).

#### Art. 18: Obblighi di controllo

La novità principale consiste nel fatto che gli operatori economici devono tener conto degli apparecchi restituiti dai clienti finali o dai distributori e, se del caso, prendere tutte le misure correttive necessarie per ovviare alle non conformità rilevate. Gli operatori economici possono anche prendere autonomamente delle misure senza attendere di ricevere gli avvisi di restituzione. Inoltre, se l'apparecchio presenta un rischio, il fabbricante, l'importatore o il distributore devono informarne l'UFCOM, indicandogli i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

#### Art. 19: Obblighi di collaborazione

Gli operatori economici devono collaborare con l'UFCOM allo scopo di dimostrare la conformità dei loro apparecchi. Nel caso in cui gli apparecchi messi a disposizione sul mercato presentano dei rischi, gli operatori cooperano con l'UFCOM per eliminarli.

### Capitolo 3: Impianti fissi

#### Art. 20

Questa disposizione riprende il contenuto dell'attuale articolo 4 capoversi 2 e 3. La precisazione che figura alla fine del capoverso 1 («allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza») indica chiaramente che l'impianto fisso deve essere conforme ai requisiti essenziali una volta assemblato e non prima, ad esempio al momento della presa in consegna da parte del suo futuro utilizzatore.

Conformemente al capoverso 3 in caso di cambiamento di proprietario dell'impianto fisso, il proprietario precedente dovrà trasmettere la documentazione a quello nuovo.

### Capitolo 4: Messa in servizio e utilizzo delle apparecchiature

#### Art. 21

Il capoverso 1 precisa le condizioni applicabili alla messa in servizio di un'apparecchiatura: dev'essere installata correttamente, sottoposta a manutenzione e utilizzata conformemente agli scopi previsti dal fabbricante.

I capoversi 2 e 3 corrispondono agli attuali capoversi 1 e 2 dell'articolo 16a.

In merito alle riparazioni, l'articolo stabilisce che l'apparecchiatura riparata dev'essere conforme ai requisiti essenziali. Pertanto, vanno utilizzati componenti identici o, se questi non sono disponibili, componenti che presentano caratteristiche identiche.

### Capitolo 5: Esposizione e dimostrazione di apparecchiature

#### Art. 22

Corrisponde all'attuale articolo 17.

### Capitolo 6: Messa a disposizione sul mercato di apparecchiature usate

#### Art. 23



La disposizione, che corrisponde all'articolo 18 dell'ordinanza vigente, precisa tuttavia che, per poter essere messe a disposizione sul mercato, le apparecchiature usate devono adempiere i requisiti in vigore al momento dell'immissione in commercio. Questo significa che devono essere mantenute in questo stato: non basta che abbiano adempiuto le disposizioni vigenti, devono rispettarle anche al momento della loro nuova messa a disposizione sul mercato.

## Capitolo 7: Controllo

### Art. 24: Principi

Questo articolo equivale all'attuale articolo 19. La sua formulazione è stata modificata ed è stato aggiunto un punto: nell'UE le dogane sono chiamate ad assumere un ruolo più importante rispetto ad oggi nel controllo degli apparecchi immessi in commercio. Infatti, bloccano l'immissione in libera pratica di apparecchi per i quali si ha motivo di supporre che non siano conformi alle disposizioni legali. Poiché in Svizzera una tale disposizione porrebbe problemi di risorse (superfici e personale), il progetto prevede solo la trasmissione all'UFCOM di un campione dell'invio sospetto individuato dagli agenti nel quadro delle attività ordinarie di controllo doganale. La merce rimanente prosegue verso la sua destinazione e l'UFCOM si occupa del seguito della procedura. Questo sistema presenta il rischio che nel frattempo gli apparecchi non conformi vengano venduti.

### Art. 25: Competenze

Oltre alle persone responsabili dell'immissione in commercio, su richiesta dell'UFCOM devono fornire le informazioni necessarie anche gli installatori professionisti (modifica legata all'obbligo di cui all'art. 21 cpv. 3) e il proprietario dell'impianto fisso (prima: gestore). Il gestore, infatti, è raramente in possesso dei documenti necessari che si trovano piuttosto presso il proprietario che deve, stando alle nuove norme, essere in grado di fornirli all'UFCOM. Pertanto, il capoverso 2 è stato adeguato per tener conto delle modifiche del capoverso 1 e per permettere all'autorità di rivolgersi alla persona giusta.

Il capoverso 3 menziona espressamente che le interferenze sono un motivo molto valido per ritenere che l'impianto fisso non soddisfi le disposizioni vigenti.

### Art. 26: Prove di laboratorio

Per adempiere il suo mandato di vigilanza del mercato, l'UFCOM dispone di un proprio laboratorio di misurazione in cui effettua prove su campioni prelevati sul mercato. Rispetto al ricorso ad un laboratorio esterno, questo modo di procedere è più rapido e meno oneroso per la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. Quest'ultima può tuttavia chiedere che anche un laboratorio terzo effettui prove sul campione prelevato qualora l'UFCOM abbia accertato la non conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali. In questo caso, ne assume i costi qualora dalle prove risulti una non conformità dell'impianto. Come già avviene oggi, la persona responsabile sarà sentita prima di effettuare le prove.

Se non può effettuare le prove per mancanza di risorse o del materiale necessario, l'UFCOM può incaricare un laboratorio. In tal caso, affida direttamente l'incarico a un laboratorio esterno senza sentire la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. In contropartita, dovrà farsi carico unicamente dell'importo che l'UFCOM avrebbe fatturato se avesse effettuato lui stesso le prove. Questa soluzione permette di non penalizzare le nuove tecnologie o i settori di nicchia.

### Art. 27: Misure

L'articolo corrisponde all'attuale articolo 22, al quale sono stati apportati solo alcuni adeguamenti formali.

## Capitolo 8: Interferenze

### Art. 28

La disposizione corrisponde all'attuale articolo 22a. Oltre a qualche adeguamento formale, viene precisato che per individuare la causa di un'interferenza l'UFCOM deve poter accedere gratuitamente a tutte le apparecchiature. Il capoverso 4 dell'articolo 22a è stato soppresso perché pone problemi a livello di applicazione. Resta applicabile il principio secondo cui l'UFCOM decide le misure da adottare (cpv. 3). Inoltre, il capoverso concernente la riscossione delle tasse è stato spostato all'articolo 29, che disciplina specificatamente quest'aspetto.

## Capitolo 9: Tasse

### Art. 29

Il contenuto dell'articolo corrisponde a quello dell'attuale articolo 22 capoverso 5 e 23. Tuttavia, la nuova disposizione non rinvia più a un'altra ordinanza per il calcolo delle tasse, ma contiene le basi necessarie al calcolo: viene ripresa la tariffa oraria generalmente applicata, pari a 210 franchi.

## Capitolo 10: Disposizioni finali

### Art. 30: Abrogazione e modifica di altri atti

L'attuale ordinanza è abrogata (cpv. 1) e le diverse ordinanze che vi fanno riferimento devono essere adeguate (cpv. 2, modifica della data d'adozione). Poiché la disposizione sulle interferenze è stata rivista, è necessario rivedere anche la disposizione relativa agli impianti di telecomunicazione che figura nell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (cpv. 3).

### Art. 31: Entrata in vigore

Alla stregua della direttiva europea, la nuova ordinanza entrerà in vigore il 20 aprile 2016.

Come nell'Unione europea, non ci sarà un termine transitorio dal momento che i requisiti essenziali non sono stati modificati. Il fatto di prevedere un termine transitorio in Svizzera porrebbe un problema per l'MRA: un'apparecchiatura immessa legalmente sul mercato svizzero durante tale periodo potrebbe esserlo anche sul mercato europeo, sebbene ciò non sia più consentito dalla legislazione europea. L'UFCOM darà tuttavia prova di una certa indulgenza nei controlli effettuati subito dopo la modifica legislativa.

## Allegati

### Allegato 1: Marchio di conformità

L'allegato 1 contiene la descrizione del marchio di conformità svizzero (CH) e la regola da applicare in caso di ingrandimento. È ammesso anche il marchio di conformità dell'UE (CE), che dovrà essere apposto nel rispetto dei principi generali definiti all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008. È ad esempio vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o su entrambi.

### Allegato 2: Controllo interno della produzione

Il contenuto di questo allegato è stato riformulato per tener conto dell'NLF. Ad eccezione dell'apposizione del marchio di conformità (n. 5), non è stata effettuata alcuna modifica materiale.

Nella procedura di valutazione della conformità è stato inserito l'obbligo, contemplato anche dalla direttiva europea, secondo cui il fabbricante deve tener conto dei cambiamenti intervenuti dopo che è stata valutata la conformità (p. es. in caso di modifica delle caratteristiche degli impianti o delle norme tecniche applicabili). Pertanto, la valutazione della conformità è un processo continuo. L'allegato precisa inoltre i compiti che il fabbricante non può delegare al suo mandatario (progettazione e fabbricazione di apparecchi, redazione della documentazione tecnica), obblighi che figurano anche nella direttiva europea. Questi due punti valgono anche per la procedura descritta all'allegato 3.

Allegato 3: Esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione

Questa procedura di valutazione della conformità sostituisce la procedura attuale (procedura di esame dell'organismo di valutazione) e garantisce l'allineamento all'NLF. Le differenze principali rispetto alla procedura attuale sono:

- l'organismo di valutazione della conformità deve seguire l'evoluzione del progresso tecnologico e ne valuta le conseguenze sull'apparecchio per il quale ha rilasciato un certificato di conformità. Se del caso, informa il fabbricante che dovrà completare la sua valutazione (parte I, n. 7.1);
- il fabbricante informa l'organismo di valutazione della conformità di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'apparecchio (parte I, n. 7.2). Se necessario, l'organismo consultato procederà a una nuova approvazione e fornirà un supplemento al certificato di esame del tipo;
- l'organismo di valutazione della conformità deve adempiere nuovi obblighi (parte I, n. 8): deve informare l'UFCOM in merito ai certificati di esame del tipo che ha rilasciato, completato o ritirato e deve informare gli altri organismi in merito ai certificati respinti, ritirati o sottoposti a restrizioni. L'UFCOM e gli altri organismi di valutazione possono ottenere copia dei certificati e dei relativi supplementi. L'UFCOM può inoltre richiedere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo di valutazione della conformità;
- spetta al fabbricante apporre il marchio di conformità (parte II, n. 3.1).

Allegato 4: Modello di dichiarazione di conformità

Il modello di dichiarazione di conformità utilizzato deve corrispondere al marchio di conformità apposto sugli apparecchi: se viene apposto il marchio svizzero, va utilizzato il modello di dichiarazione che figura all'allegato 1. Se invece sull'apparecchio è apposto il marchio europeo (CE), va utilizzato il modello di dichiarazione riportato all'allegato IV della direttiva 2014/30/UE. Questa regola mira a mantenere la coerenza tra la marcatura e la dichiarazione di conformità.

Il contenuto dell'attuale modello è stato completato con l'aggiunta dell'obbligo di indicare, se del caso, l'organismo di valutazione della conformità consultato.

Le differenze tra la dichiarazione di conformità svizzera e quella europea risiedono nel riferimento alla legislazione applicabile (n. 5) e nel titolo della dichiarazione (dichiarazione di conformità UE).